

DATA
59894
02/3498
21 SET. 2016
ALL. n.
FASC. n. 02/01.12.30.3/5



24



MOZIONE

Oggetto: Attività domiciliari di assistenza tutelare alla persona all'interno dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza e copertura della Regione Piemonte

I sottoscritti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Cristina Macarro, Paola Vigotti e Mario Iacopino, sono a richiedere l'iscrizione della presente mozione al prossimo Consiglio Comunale.

Premesso che:

la Regione Piemonte il 18 febbraio 2010 ha approvato la **Legge regionale n. 10 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti"**, la quale all'art. 2 comma 3 afferma che:

"Sono definite "prestazioni domiciliari":

- a) le prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
- b) le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentare il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:

- 1) prestazioni professionali;
- 2) prestazioni di assistenza familiare;
- 3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
- 4) affidamento diurno;
- 5) telesoccorso;
- 6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione".

La medesima legge all'art. 5 comma 1 definisce che:

"Le prestazioni domiciliari [...] sono assicurate attraverso:

- 1) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie e dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
- 2) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;
- 3) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;
- 4) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari".

L'articolo 9 (Criteri di compartecipazione al costo da parte dei cittadini) definisce che:

- 1) **La quota sanitaria è a carico del servizio sanitario regionale.**
- 2) La quota assistenziale è definita in conformità con le normative nazionali e con gli accordi applicativi dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) siglati a livello regionale. La Giunta regionale delibera i criteri di compartecipazione alla quota assistenziale da parte dei cittadini sulla base dei seguenti principi:
 - a) considerazione del reddito e del patrimonio del solo beneficiario;
 - b) definizione, a tutela di un reddito minimo, di franchigie nella compartecipazione alla spesa del beneficiario.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M. 29 novembre 2001) definisce a carico del Sistema Sanitario il 50% del costo delle prestazioni sanitarie erogate in servizi domiciliari, mentre il restante 50% è a carico del comparto assistenziale o delle famiglie stesse a seconda del reddito ISEE del richiedente.



